

**REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI RICERCA
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 14, DELLA
LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230**

SENATO ACCADEMICO	17.02.2009; 17.03.2009; 21.04.2009; 16.2.2010; 22.6.2010; 20.10.2010
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	26.2.2009; 24.03.2009; 29.04.2009; 23.2.2010; 29.6.2010; 27.10.2010
DECRETO RETTORALE	702/2009 dd. 13.5.2009; 347/2010 dd. 4.3.2010; 966/2010 dd. 15.7.2010; 1538/2010 dd.8.11.2010
UFFICIO COMPETENTE	Ripartizione Docenti non di ruolo

Data ultimo aggiornamento: 8 novembre 2010 *a cura dell'Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali*

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il reclutamento e l'assunzione, mediante procedure di valutazione comparativa, di personale addetto ad attività di ricerca scientifica e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

2. Si prescinde dalle procedure di valutazione comparativa previste dal presente regolamento qualora, nell'ambito dei Programmi di ricerca dell'Unione Europea o del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il ricercatore sia già stato selezionato sulla base dei requisiti e secondo le procedure di valutazione comparativa stabilite dalla competente Commissione valutatrice.

Articolo 2 - Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro si instaura tra l'Università degli Studi di Trieste e i vincitori delle procedure di valutazione comparativa indette ai sensi del presente regolamento (di seguito indicati come "ricercatori a tempo determinato") mediante la stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Al presente rapporto, per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del bando di concorso e in quanto compatibili:

- le norme del codice civile;
- le norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale;
- lo Statuto ed i Regolamenti dell'Università degli Studi di Trieste.

Articolo 3 - Oggetto del rapporto di lavoro

1. Il contratto stipulato ai sensi del presente regolamento ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di ricerca connessa alla realizzazione di progetti di ricerca di durata temporanea, derivanti anche da convenzioni con soggetti terzi, sia pubblici che privati, nonché di attività didattiche integrative nell'ambito del settore scientifico-disciplinare in cui è inserito il campo di ricerca.

2. L'eventuale svolgimento di attività di natura assistenziale è consentito soltanto se risulti indispensabile, sotto il profilo strumentale, allo svolgimento dell'attività di ricerca e sarà regolato da specifici accordi tra l'Ente convenzionato e l'Università.

Articolo 4 - Modalità di richiesta

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato delibera di procedere all'attivazione delle procedure di reclutamento di cui all'art. 1 del presente regolamento indicando:

- a) il titolo e il programma di ricerca del progetto su cui graverà la copertura della spesa;
- b) l'area e il settore scientifico-disciplinare di riferimento e il campo di ricerca;
- c) la durata del contratto e la sua eventuale rinnovabilità;
- d) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;
- e) i motivi per cui, in relazione all'attuazione del progetto stesso, si richiede l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato;
- f) gli eventuali requisiti scientifici e le competenze tecnologiche richiesti per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- g) la conoscenza di una lingua straniera, la cui padronanza sarà accertata dalla commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale;
- h) la copertura finanziaria complessiva, che deve comprendere gli oneri a carico dell'ente.

2. Il Consiglio del Dipartimento interessato, di cui al comma 1, si impegna a garantire la copertura della spesa del contratto per la sua intera durata.

3. La struttura scientifica richiedente determina annualmente, d'intesa con la/e Facoltà interessata/e, il monte-ore che il ricercatore a tempo determinato deve dedicare all'attività didattica integrativa conferita nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, da svolgere all'interno di uno o più Corsi di Studio o di terzo livello dell'Ateneo.

4. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il/i Preside/i della/e Facoltà presso la/le quale/i viene svolta l'attività didattica integrativa del ricercatore a tempo determinato comunicheranno annualmente all'Amministrazione dell'Ateneo il nominativo del ricercatore a tempo determinato, il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento, il/i Corso/i di studio o di terzo livello ed il numero di ore di didattica integrativa assegnate.

Articolo 5 - Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria complessiva delle spese relative all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato, comprensiva degli oneri a carico dell'ente, è assicurata dai fondi a disposizione della struttura scientifica richiedente, anche derivanti da enti pubblici o privati mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

2. La/e Facoltà interessata/e all'utilizzazione del ricercatore a tempo determinato per fini di didattica integrativa dovrà/anno deliberare annualmente e provvedere imputando la copertura finanziaria dell'importo corrispondente al monte-ore di cui all'art. 4, comma 3, a carico della propria quota di finanziamento della didattica integrativa. La cifra corrispondente verrà imputata a credito della struttura scientifica richiedente in seguito a comunicazione del/i Preside/i al Centro principale di Spesa.

Articolo 6 - Procedura di reclutamento

1. La procedura di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato viene indetta mediante decreto del Rettore.
2. Il bando di selezione viene pubblicato all'Albo del Rettorato presso la Sezione Personale Docente, all'Albo della struttura scientifica interessata, nonché sul sito web dell'Università degli Studi di Trieste.
3. Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.
4. Entro il suddetto termine, la domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa senza necessità di autenticazione, dovrà essere consegnata a mano oppure spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato sul bando. A tal fine farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. La domanda e i relativi allegati dovranno comunque pervenire all'Ateneo entro dieci giorni dal termine di scadenza indicato nel bando.

Articolo 7 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive disciplinate dal presente regolamento i candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi che abbiano comunque un'elevata qualificazione scientifica e che documentino attraverso i titoli un triennio di attività scientifica valutata dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 8, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 9, comma 4, del presente regolamento. I titoli di ammissione di cui al presente comma, o titoli equivalenti, possono essere conseguiti in Italia o all'estero.
2. Non sono ammessi a partecipare alle procedure selettive i candidati che abbiano già stipulato con l'Università degli Studi di Trieste altri contratti disciplinati dal presente regolamento per un periodo che, sommato a quello previsto dalla selezione a cui intendono partecipare, superi complessivamente la durata di sei anni.
3. I requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa.
4. L'esclusione dalla procedura selettiva è disposta con decreto motivato del Rettore comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 8 - Commissione giudicatrice

1. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, gli organi collegiali della struttura scientifica interessata designano i componenti della commissione giudicatrice, costituita dal responsabile scientifico del progetto di ricerca, che fungerà da presidente, e da altri due membri, effettivi, di cui uno scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori universitari confermati delle Università italiane appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare o ad un settore affine, e l'altro anche esterno alle Università, purché appartenente ad Università straniere o ad Istituti accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché da un membro supplente scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori universitari confermati dell'Università degli Studi di Trieste.

2. La nomina della commissione giudicatrice è disposta con decreto del Rettore.

Articolo 9 - Selezione

1. La procedura di valutazione comparativa, stabilita nel bando di selezione, avviene per titoli, eventuale prova scritta a carattere teorico/pratico e colloquio.

2. La commissione giudicatrice nella prima riunione, che può avvenire anche per via telematica, determina i criteri di massima e le modalità di valutazione dei candidati, che sono pubblicati sul sito web dell'Università degli Studi di Trieste.

3. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati la commissione giudicatrice tiene in considerazione:

- a) la congruenza delle competenze del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- b) l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica;
- c) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) la continuità temporale della produzione scientifica;
- e) l'apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- f) l'attività didattica, svolta anche all'estero;
- g) l'attività di ricerca comunque svolta presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, secondo la sua attinenza con il programma di ricerca ed il campo di ricerca per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa.

4. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti costituiscono titolo preferenziale.

5. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata dopo la pubblicazione dei criteri sul sito web dell'Università degli Studi di Trieste e prima delle prove. I candidati che conseguono

l'ammissione all'eventuale prova scritta e al colloquio verranno convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle medesime.

6. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni che riportano i giudizi espressi su ciascun candidato.

7. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, predispone la graduatoria dei candidati e indica il vincitore della procedura di valutazione comparativa.

8. Gli atti della commissione giudicatrice sono approvati con decreto del Rettore.

Articolo 10 - Utilizzo della graduatoria

1. La graduatoria dei candidati resta valida per la durata del progetto di ricerca e potrà essere ulteriormente utilizzata soltanto per la sostituzione del vincitore in caso di recesso o risoluzione del contratto.

Articolo 11 - Incompatibilità

1. Il contratto di lavoro subordinato di cui al presente regolamento non è cumulabile:

- a) con altri contratti di lavoro subordinato, salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo;
- b) con lo svolgimento del dottorato di ricerca o con la fruizione di borse di ricerca post-laurea o post-dottorato;
- c) con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

3. Ai titolari di contratti di cui al presente regolamento possono essere conferiti incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 230/2005, a condizione che l'incarico sia svolto al di fuori dell'impegno previsto per la qualifica di ricercatore a tempo determinato, come disposto dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 4.11.2005 n. 230.

4. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, è concessa, secondo quanto previsto dal Regolamento d'Ateneo vigente in materia, previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza in relazione allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Articolo 12 - Stipula del contratto

1. Il vincitore della procedura di valutazione comparativa indetta ai sensi del presente regolamento viene invitato a stipulare il contratto di lavoro subordinato secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il contratto deve specificare che trattasi di lavoro subordinato a tempo determinato e deve altresì indicare:
 - a) la data di inizio ed il termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) il monte ore richiesto per l'attività di ricerca e quello massimo per la didattica integrativa, come definito dal successivo comma 5;
 - c) il campo di ricerca nel quale il ricercatore deve fornire la prestazione;
 - d) il trattamento economico annuo lordo spettante all'interessato.
3. Il contratto, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Rettore e dal vincitore della procedura selettiva.
4. La titolarità di tale contratto non precostituisce diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Le prestazioni del ricercatore a tempo determinato sono svolte sotto la direzione del docente responsabile del progetto di ricerca, e sono disciplinate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura di ricerca. L'impegno orario per tali prestazioni è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 ore dedicate ad attività didattiche integrative.
6. La durata del contratto di lavoro subordinato non può, in ogni caso, essere inferiore a un anno né superiore a tre anni.
7. Il contratto può essere rinnovato per un periodo tale che la durata complessiva non superi i sei anni. Il rinnovo deve essere giustificato da esigenze debitamente motivate ed è ammesso per le stesse specificazioni previste dall'art. 4, comma 1, lettera b), del presente regolamento, per le quali è stato stipulato il contratto. La richiesta di rinnovo è formulata dal docente responsabile del progetto di ricerca ed è sottoposta all'approvazione dell'organo collegiale della struttura di ricerca interessata.
8. Per il periodo di durata del contratto e dell'eventuale periodo di proroga, il titolare del contratto dovrà redigere annualmente una relazione sull'attività svolta, che rimarrà agli atti della struttura di pertinenza e sarà valutata dal Consiglio della stessa struttura, sentito il responsabile scientifico del progetto di ricerca.
9. Il Direttore del Dipartimento, qualora riscontri inadempienze in merito al regolare svolgimento dell'attività da parte del titolare del contratto, sentito l'interessato e previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento è tenuto ad informare il Rettore per le valutazioni del caso.
10. Il trattamento economico annuo lordo spettante al ricercatore a tempo determinato è stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158.

11. Il trattamento economico minimo di cui al precedente comma, in base agli impegni richiesti all'interessato, può essere rivalutato, nei limiti delle relative compatibilità di bilancio, sino ad un massimo del 30% dell'importo di cui al comma stesso. La predetta rivalutazione è determinata in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità e di didattica integrativa, tenendo conto dell'eventuale impegno aggiuntivo, che non potrà comunque eccedere le 1800 ore lavorative complessive annue. La rivalutazione del predetto trattamento è commisurata anche ai risultati della ricerca ed a quelli della didattica, rilevati da parte di apposita commissione, composta anche da soggetti esterni all'Ateneo, in base ai seguenti indicatori qualitativi e quantitativi:

- a) originalità e innovatività dell'attività di ricerca, anche in relazione alla sua rilevanza multidisciplinare;
- b) rilevanza e diffusione della produzione scientifica del ricercatore;
- c) accrescimento delle competenze scientifiche e delle capacità didattiche;
- d) qualità e quantità dell'attività didattica.

12. L'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.

13. L'Università degli Studi di Trieste provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.

14. Ai soggetti titolari dei contratti di diritto privato, di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato con le Università, le disposizioni di cui agli articoli commi 1, 2, 3, e 5, 33 e 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, nonché quelle dei rispettivi statuti, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici degli Atenei.

Articolo 13 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine finale o dal recesso di una delle parti nel caso si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto.

2. Nel caso in cui la valutazione sull'attività del titolare del contratto prevista dall'art. 12, comma 8, risulti negativa, potrà essere sancito il recesso dal contratto.

3. Al fine di impedire il prodursi degli effetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, l'Amministrazione universitaria, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica alla controparte la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di scadenza.

4. Il ricercatore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine finale, dandone comunicazione alla controparte con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il

ricercatore è tenuto a corrispondere all'Ateneo, a titolo di penale, una somma pari all'ammontare del trattamento economico rapportato al periodo di mancato preavviso. La penale potrà essere esclusa qualora il ricercatore receda per:

- opzione dell'interessato per l'ufficio di ricercatore o professore universitario di ruolo;
- assunzione presso altro ente pubblico o privato, purché l'interessato dimostri di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione ed è reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo.